



Ric. n. 1622/08

Ord. n. 200800717

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione
costituito da:

Bruno Amoroso Presidente

Fulvio Rocco Consigliere

Alessandra Farina Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 17 settembre 2008.

Visto il ricorso n. 1622/08, proposto da CATTANEO ROBERTO, BARBAN MAURO, MARANZAN DAVIDE, ZILIO CARLA, FURLAN MOIRA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierantonio Zanettin ed Alessandro Moscatelli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loretta Checchinato e Maurizio Tirapelle, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, della delibera del Consiglio Comunale di Vicenza n. 37 dell'8 luglio 2008 che ha previsto la consultazione popolare sul seguente quesito: "E' lei favorevole alla

adozione da parte del Consiglio Comunale di Vicenza, nella sua funzione di organo di indirizzo politico amministrativo, di una deliberazione per l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, previa sdemanializzazione, dell'area aeroportuale Dal Molin, ove è prevista la realizzazione di una base militare statunitense da destinare ad usi di interessi collettivo, salvaguardando l'integrità ambientale del sito?" ed ha approvato il regolamento disciplinante il procedimento della consultazione.

Visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dai ricorrenti;

uditi nella camera di consiglio del 17 settembre 2008 (relatore il Consigliere Farina), l'avv.to Zanettin per i ricorrenti e l'avv.to Checchinato per il Comune di Vicenza;

considerato

che non si profilano sufficienti elementi per l'accoglimento della misura cautelare,

che, invero, la richiesta di sospensione della delibera impugnata risulta inaccoglibile sotto il profilo dell'assenza di danno, trattandosi di una consultazione a scopo esplorativo, al fine di svolgere un sondaggio tra la popolazione;

che comunque il quesito proposto verte su un'eventuale iniziativa da parte del Consiglio Comunale, sul cui esito non vi è alcuna certezza;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 17 settembre 2008.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Addì _____ copia conforme della
presente è stata trasmessa all' Avvocatura dello Stato
e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

Il Direttore di Segreteria